



**CAMERA DI COMMERCIO  
DEL MOLISE**

**Oggetto: Convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Unioncamere sulla conciliazione in materia di energia elettrica e gas, Periodo 2023/2025: Conferma adesione**

Il Presidente riferisce che l’Unioncamere Nazionale, con nota prot. 2133/U del 25/01/2023 ha comunicato di aver proceduto, in data 28 dicembre 2022, al rinnovo della Convenzione tra l’Unioncamere e l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per un ulteriore triennio (2023-2025), con la finalità di consentire agli utenti (imprese e consumatori) di continuare ad utilizzare i servizi delle Camere di commercio per la soluzione delle controversie relative al settore. La Convenzione stabilisce le modalità ed i principi applicabili alle conciliazioni obbligatorie, ai sensi del D. Lgs. n. 130 del 2015 (Codice del Consumo) e della legge n. 481 del 1995, relativamente alle controversie tra utenti ed operatori del settore energetico e del gas, per le quali il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, ai sensi del punto 4 della deliberazione dell’Autorità n. 209/2016/E/com e dell’art. 3, comma 3.2, del TICO.

La stessa, continua il Presidente, è stata sottoscritta la prima volta in data 28 dicembre 2016, per il triennio 2017/2019, recepita con deliberazione della Giunta n. 10 del 21.01.2017, rinnovata tacitamente per il triennio 2020/2022, come previsto nella stessa convenzione.

L’attuale rinnovo (anni 2023/2025) si rende necessario per poter operare nell’ambito delle suddette controversie, tenendo conto delle modifiche apportate alla Convenzione dal gruppo di lavoro di cui all’art. 8 della stessa.

Le modifiche apportate riguardano sostanzialmente:

- l’introduzione del criterio della competenza, secondo cui la Camera di commercio competente è quella individuata dal cliente o utente finale, sempre nell’ambito della competenza territoriale amministrativa della singola Camera aderente alla Convenzione;
- la previsione del mancato obbligo di assistenza di un avvocato, a differenza della mediazione obbligatoria, ove vige l’obbligo dell’assistenza dell’avvocato,
- la previsione della possibilità della proposta formulata dal conciliatore all’interno della conciliazione al pari di quanto previsto dalla vigente normativa per la mediazione.

Al termine, il Presidente dunque invita la Giunta a deliberare in merito.

**LA GIUNTA**

- UDITO il Presidente;
- VISTA la nota prot. 2133/U del 25/01/2023 con cui l’Unioncamere Nazionale comunicava il rinnovo, per il triennio 2023/2025, della Convenzione con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di conciliazioni obbligatorie;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 27/01/2017, di pari oggetto;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Antonio RUSSO)

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Paolo SPINA)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i..*



- VISTA la legge 580/93 di riforma del sistema camerale così come modificata dal Decreto Lgs. 25 novembre 2016, n.219;
- VISTA la legge n. 481 del 1995 – Norme per la concorrenza e la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità che ha istituito l’Organismo indipendente denominato Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- VISTO il Decreto Legislativo 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 130 del 2015 (Codice del Consumo);

**all’unanimità**

**d e l i b e r a**

- di rinnovare, per il triennio 2023/2025, l’adesione alla Convenzione siglata, a livello nazionale tra Unioncamere Nazionale e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di conciliazioni obbligatorie, nel testo riformulato dal gruppo di lavoro, allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante;
- di dare mandato alla struttura di procedere a tutti gli adempimenti necessari per la sua completa attuazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Antonio RUSSO)

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Paolo SPINA)

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i..*